|  |  |
| --- | --- |
| **Progetto di Costituzione** | **Costituzione 27 dicembre 1947** |
| **Art. 42**  **La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione; ne favorisce l’incremento e la sottopone alla vigilanza, stabilita con legge per assicurarne i caratteri e le finalità.** | **art. 45**  **La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.**  **La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.** |
| **Art. 43**  **I lavoratori hanno diritto di partecipare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende ove prestano la loro opera.** | **art. 46**  **Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.** |